

Congedo indennizzato al 50% per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi

CONGEDO COVID PER GENITORI

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità grave (Legge 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Genitori del settore privato per figli di età inferiore a 14 anni	Domanda all'Inps
Genitori del settore privato per figli dai 14-16 anni	Domanda direttamente in azienda, (è previsto il diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
 - l'infezione da Sars Covid-19;
 - la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione di Ats;
 - la sospensione dell'attività didattica in presenza.

FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE (LEGGE 104/'92)

Il figlio per il quale si fruisce del congedo, deve essere iscritto a scuole di ogni ordine e grado (in questo caso valgono le condizioni di cui ai punti 1) 2) 3), o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale in condizioni di chiusura.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da Covid-19, quarantena da contatto, sospensione dell'attività didattica in presenza o in chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, **per il periodo compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.**

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1 gennaio 2021 al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo Covid, solamente presentando domanda telematica all'Inps non appena verrà attivata la relativa procedura informatica.

È già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente l'apposita domanda Inps.